

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 16 ottobre 2012.

Funzionamento e operatività della Commissione regionale dei lavori pubblici - Articolo 5, comma 12, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 - Articolo 6 del regolamento di cui al D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA
GENERALE
A TUTTI GLI ASSESSORATI REGIONALI
A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI DELLA SICILIA
ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA REGIONE
AGLI INGEGNERI CAPO DEGLI UFFICI DEL GENIO
CIVILE DELL'ISOLA
ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE PER LE OPERE
MARITTIME
e, p.c. ALLE PREFETTURE DELLA SICILIA
ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO CONTROLLO ATTI
LAVORI PUBBLICI
AL PROVVEDITORATO REGIONALE DELLE OPERE
PUBBLICHE
AGLI ORDINI PROFESSIONALI PROVINCIALI DEGLI
ARCHITETTI E DEGLI INGEGNERI
ALL'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI
AI COLLEGI PROVINCIALI DEI GEOMETRI

Si forniscono di seguito alcune indicazioni riguardanti il funzionamento e l'operatività della Commissione regionale dei lavori pubblici di cui al comma 12 dell'arti-

colo 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione ed attuazione emanato dal Presidente della Regione con D.P. 31 gennaio 2012, n. 13.

Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di accesso alla consultazione della Commissione, vengono, altresì, declinati gli adempimenti che gli enti dovranno adottare per il procedimento relativo alla richiesta di parere.

Natura e attribuzioni

La Commissione è un organo tecnico consultivo della Regione operante presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e rende il parere in linea tecnica su progetti di importo totale superiore a tre volte la soglia comunitaria come espressa con regolamento UE n. 1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011, che modifica le direttive nn. 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.

Per importo totale si intende l'importo complessivo del progetto e cioè la somma dell'importo a base d'asta, degli oneri della sicurezza e dell'importo di tutte le somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante in esso previste. In definitiva l'importo complessivo del progetto è quello derivante dal quadro economico redatto secondo le previsioni dell'articolo 16 "Quadri economici" del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Il parere della Commissione, nell'ambito delle competenze come sopra definite, riguarda i seguenti livelli di progettazione definiti nella parte II, titolo II, capo I, del D.P.R. n. 207/2010:

- progetto preliminare (Capo I - Sezione II - artt. 17 e seguenti)
- progetto definitivo (Capo I - Sezione III - artt. 24 e seguenti)
- progetto esecutivo (Capo I - Sezione IV - artt. 33 e seguenti).

I progetti esecutivi redatti conformemente a progetti definitivi già approvati in linea tecnica dalla Commissione regionale, o comunque non soggetti a variazioni sostanziali, vengono approvati dal responsabile del procedimento.

Le perizie di variante e/o suppletive redatte entro i limiti del 5% o del 10% (nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) dell'importo contrattuale sono approvate dal responsabile del procedimento.

In ogni caso, alla luce del parere prot. n. 13480-173.11.07 del 30 luglio 2007 reso dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, l'approvazione in linea tecnica delle perizie di variante che non comportano l'aumento dello stanziamento previsto per l'intervento possono essere approvate dal responsabile del procedimento e non dall'organo che si è espresso sul progetto originario, a condizione che le variazioni introdotte non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

Per tutte le altre perizie di variante e/o suppletive si esprime l'organo che ha espresso parere sul progetto principale.

Le suddette disposizioni si applicano anche per la conferenza speciale di servizi di cui al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

La Commissione svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, per questioni di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

Ai sensi del comma 13 - secondo periodo - dell'articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, la Commissione rilascia, altresì, i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i. e di opere idrauliche.

Composizione

Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 e dell'ultimo capoverso del comma 4 dell'articolo 6 del regolamento di cui al D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13, la Commissione, ai sensi del comma 17 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, è così composta:

- dirigente generale del dipartimento regionale tecnico che assume la funzione di presidente;
- dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;
- dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente;
- dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica;
- avvocato generale della Regione;
- ingegnere capo del Genio civile competente per territorio;
- cinque consulenti tecnico-giuridici nominati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità.

Per l'attività relativa all'espressione di pareri in materia di "acque pubbliche", la Commissione è integrata da un dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque, designato dall'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dirigente con qualifica tecnica, del dipartimento regionale tecnico, nominato dal presidente della Commissione regionale.

L'articolo 6, comma 4, del regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 12/2011, adottato con decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13, dispone che i componenti interni (dirigenti generali dei dipartimenti regionali delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dell'ambiente, dell'urbanistica, avvocato generale della Regione e ingegneri capo degli uffici del Genio civile) possano intervenire ai lavori della Commissione mediante propri delegati.

Al riguardo si rappresenta che, al fine di garantire una adeguata rappresentatività e completezza dell'organismo oggetto della presente circolare con la composizione e con le figure istituzionali individuate dal comma 17 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011, il ricorso all'istituto della delega prevista dall'art. 6, comma 4, del regolamento di esecuzione di cui al D.P.R.S. n. 13/2012 è da utilizzarsi eccezionalmente e nei casi di comprovata e motivata indisponibilità ovvero di impossibilità a partecipare all'adunanza per concomitanti impegni istituzionali. È ovvio che l'eventuale delega dovrà essere affidata ad un funzionario del proprio dipartimento o ufficio.

L'atto formale di delega deve essere di volta in volta trasmesso alla segreteria della Commissione con congruo anticipo rispetto alla data di convocazione dell'adunanza.

Al fine di garantire la necessaria continuità amministrativa, nel caso in cui un componente interno abbia designato un proprio delegato per una adunanza relativa ad un determinato procedimento, alle successive adunanze parteciperà il componente interno titolare ovvero lo stesso soggetto delegato in precedenza per il medesimo procedimento.

Anche gli ingegneri capo degli uffici del Genio civile, in considerazione della loro particolare funzione di relatori e di istruttori all'interno della Commissione, avranno cura di ricorrere alla delega della loro figura istituzionale eccezionalmente e comunque solo nei casi e secondo le modalità sopra riportate.

Modalità di richiesta del parere, allegati, dichiarazioni

La richiesta di convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici deve essere avanzata e sottoscritta dal responsabile del procedimento o dal soggetto privato attuatore dell'intervento.

Listanza deve essere indirizzata al presidente della Commissione regionale dei lavori pubblici, presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Segreteria della Commissione regionale dei lavori pubblici, via Leonardo da Vinci, n. 161, 90145 Palermo e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- copia completa cartacea e su supporto informatico degli atti e degli elaborati progettuali;

- elenco con l'indicazione, completa di indirizzo, numero di fax ed e-mail, di tutti i soggetti da invitare alla conferenza di servizi e competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla-osta ed assensi previsti dalla normativa vigente;

- attestazione del responsabile del procedimento inerente all'acquisizione della conformità urbanistica dell'opera;

- attestazione del responsabile del procedimento inerente all'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche;

- documento preliminare all'avvio della progettazione, redatto dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;

- relazione del responsabile del procedimento in merito alla "Verifica del progetto" condotta ai sensi degli articoli dal 44 al 59 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, con allegati i relativi verbali (articolo 54, comma 6, reg. n. 207/2010) della verifica della documentazione di cui alle lettere dalla "a)" alla "h)" del comma 1 dell'articolo 53 dello stesso regolamento.

Si precisa che, successivamente all'espressione del parere da parte della Commissione, resta a carico del R.U.P., tra l'altro, la verifica della documentazione di cui al comma 1, lettera "i)", dell'articolo 53, nonché l'adempimento di cui all'articolo 55 "Validazione" del regolamento n. 207/2010.

Si richiama la puntuale osservanza delle previsioni riportate nella parte II, titolo II, capo I, del D.P.R. n. 207/2010 alle sezioni II, III e IV del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, relative ad ogni singolo livello di progettazione e agli elaborati indispensabili che devono essere allegati.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 163/2006, il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo 93 (la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario).

Infine i quadri economici devono prevedere l'articolazione indicata all'art. 16 del regolamento sopra richiamato.

Al fine di semplificare e di ridurre i passaggi burocratici e la spesa, nonché per concedere agli uffici interessati un congruo lasso di tempo per l'esame e l'istruttoria di competenza, il responsabile del procedimento o il soggetto privato, contestualmente alla richiesta di convocazione della Commissione avanzata al presidente della stessa per il rilascio del parere secondo le modalità di seguito descritte, è delegato ed onerato a trasmettere direttamente a tutti gli enti e le amministrazioni - che, secondo la normativa vigente, sono tenute ad esprimere il proprio assenso, parere, concessione, autorizzazione, licenza, nulla osta - una copia cartacea e su supporto informatico degli elaborati del progetto da esaminare necessari per la formalizzazione dei rispettivi pareri da rilasciarsi in sede di conferenza di servizi, dandone conoscenza alla segreteria della Commissione.

Analogamente e contestualmente, copia completa cartacea ed anche su supporto informatico del progetto sarà trasmessa dal responsabile del procedimento all'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio facente parte della Commissione con le funzioni di relatore e di istruttore delle richieste inoltrate alla Commissione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, nella qualità di componente-relatore della Commissione, nell'ambito dell'attività istruttoria curerà anche il puntuale riscontro e la verifica dell'avvenuto adempimento, da parte del responsabile del procedimento, alle integrazioni richieste e/o alle osservazioni mosse dalla Commissione e dai partecipanti alla conferenza, sia nella fase istruttoria, sia nel corso delle sedute.

A tal uopo il responsabile del procedimento, gli enti e le amministrazioni interessate alla conferenza di servizi avranno cura di comunicare ogni utile notizia al riguardo sia all'ingegnere capo del competente ufficio del Genio civile, sia alla segreteria della Commissione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile è invitato alla conferenza di servizi anche per l'espressione dei pareri di propria competenza in seno alla stessa.

Modalità di convocazione

Il potere di convocazione spetta al presidente della Commissione ai sensi del comma 18 dell'art. 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

La segreteria della Commissione avrà cura di fornire periodicamente al presidente della Commissione elementi utili per la programmazione delle convocazioni.

Il presidente della Commissione invia la nota di convocazione, in aderenza alle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, telematicamente per posta elettronica e per via fax ai componenti della stessa, al responsabile del procedimento ed a tutti gli enti e le amministrazioni che, secondo la normativa vigente, sono tenuti ad esprimere il proprio assenso, parere, concessione, autorizzazione, licenza, nulla osta, in seno alla conferenza di servizi.

Il presidente della Commissione, contestualmente alla convocazione, avrà cura di verificare l'avvenuto inoltro da parte del responsabile del procedimento, delegato a tale adempimento, degli elaborati progettuali agli enti ed alle amministrazioni invitate alla conferenza di servizi.

Funzionamento e procedure

Per il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici si applicano le procedure previste per la conferenza speciale di servizi.

Tutte le conferenze di servizi, di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011, sono convocate e svolte nel rispetto delle prescrizioni poste dagli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni (cfr. articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5).

In tutte le fasi della conferenza di servizi la partecipazione dei soggetti interessati non è sostituita da note o pareri inerenti la fattispecie esaminata, in qualunque tempo rilasciati, di cui la Commissione comunque è tenuta ad accettare e considerare prendendone atto.

Le amministrazioni cui si riferiscono dette note o pareri saranno considerate assenti.

La mancata partecipazione alla conferenza di servizi - senza motivazione e/o giustificazione - costituisce, a carico di chi se ne sia reso responsabile, fattispecie a rilevanza disciplinare ed ipotesi di danno da ritardo, ai sensi della legge regionale n. 5/2011.

Sono altresì considerate assenti, in ogni fase della conferenza di servizi, le amministrazioni che siano rappresentate da soggetti privi della relativa legittimazione, da accertarsi a cura del responsabile del procedimento.

Il dissenso di un ente o di un'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, convocati regolarmente alla conferenza di servizi e con le modalità sopra riportate, deve essere manifestato nella conferenza di servizi e, a pena di inammissibilità, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima, anche se connesse, e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche o integrazioni progettuali necessari ai fini dell'assenso. La decisione finale è, in questo caso, assunta nel rispetto dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge regionale 10 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.

I lavori della Commissione si svolgono di regola in tre fasi:

- prima fase: convocazione della riunione preliminare (pre-conferenza) per procedere all'esame preliminare del progetto, relazionato dal relatore, individuato nella persona dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, ed eventualmente da correlatori di volta in volta designati dal presidente;

- seconda fase: si acquisiscono, in conferenza di servizi, i pareri necessari da parte delle amministrazioni e degli organi espressamente individuati dal responsabile unico del procedimento. La conferenza dei servizi può essere convocata contestualmente all'indizione della pre-conferenza;

- terza fase: la Commissione, in relazione alle risultanze della pre-conferenza e della conferenza di servizi, rende parere tecnico sul progetto.

La seconda e la terza fase possono coincidere nella stessa seduta.

La segreteria della Commissione curerà la redazione dei verbali delle adunanze, che saranno inviati ai componenti ed a tutti i partecipanti a mezzo e-mail o fax per la condivisione o per le eventuali integrazioni e/o osservazioni. Trascorso il termine di sette giorni dall'invio, il verbale, sottoscritto dal segretario, si intenderà approvato e sarà proposto alla firma del presidente. Il verbale sarà redatto in duplice originale, di cui un esemplare da inserire nel fascicolo d'archivio della pratica e l'altro da affiggere nel registro delle adunanze che dovrà essere a disposizione dei componenti per la consultazione.

Nel corso della conferenza di servizi saranno acquisiti dalla segreteria della Commissione le dichiarazioni a verbale rese dagli enti intervenuti alla stessa in base al modello appositamente elaborato dalla segreteria.

Le adunanze della Commissione sono valide con la presenza dei componenti interni, che possono intervenire mediante propri delegati (con le modalità riportate nel paragrafo relativo nella presente circolare), e di almeno due componenti esterni.

I pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza.

Attività degli ingegneri capo degli uffici del Genio civile

Con il presente paragrafo si richiama l'attenzione degli ingegneri capo degli uffici del Genio civile dell'Isola, sul rispetto e sulla puntuale osservanza di quanto disposto dalla presente circolare, per le attività di rispettiva competenza territoriale nella qualità di relatori e di istruttori delle richieste inoltrate alla Commissione.

In particolare si evidenzia che, al fine di avviare i lavori della "Prima fase" e quindi di convocare la riunione preliminare (pre-conferenza), necessaria per procedere all'esame preliminare del progetto, il relatore dovrà produrre la relazione di istruttoria con le proprie osservazioni, al fine di offrire un contributo conoscitivo per i lavori della Commissione e per le finalità della verbalizzazione. Tale relazione sarà anticipata via e-mail al segretario della Commissione. La predetta relazione, oltre gli aspetti illustrativi e conoscitivi, all'esame tecnico-amministrativo ed economico, alle osservazioni ed ai rilievi formulati nel corso dell'iter istruttorio, dovrà contenere tutti gli elementi utili alla decisione ed alla formulazione del parere finale della Commissione.

Si dispone, altresì, che l'istruttoria dei progetti presentati alla Commissione sia iniziata, senza alcun indugio, fin dall'atto del ricevimento degli elaborati progettuali trasmessi dall'amministrazione richiedente, informando la segreteria della Commissione dello stato del relativo iter e di ogni notizia utile al riguardo.

Ciò anche al fine di rispettare i tempi per la conclusione del procedimento indicato nella tabella "B" allegata al regolamento emanato dal Presidente della Regione con decreto presidenziale 3 febbraio 2012, n. 15.

A proposito della richiesta ai proponenti dell'istanza o ai progettisti di chiarimenti o di ulteriore documentazione, si richiamano le previsioni del comma 8 dell'articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, nell'ambito dell'attività istruttoria, curerà anche il puntuale riscontro e la verifica dell'avvenuto adempimento, da parte del responsabile del procedimento, alle integrazioni richieste e/o alle osservazioni mosse dalla Commissione e dai partecipanti alla conferenza, sia nella fase istruttoria, sia nel corso delle sedute.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, in sede di conferenza di servizi, renderà inoltre i pareri di propria competenza previsti dalla legge.

Si sottolinea l'importanza degli adempimenti posti a carico della figura dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, dalle presenti disposizioni, in considerazione che gli stessi costituiscono fasi endo-procedimentali dell'iter per l'espletamento dei lavori in conferenza di servizi come normato dagli artico-

li 14, 14bis, 14 ter, 14quater e 14quinqües della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., istituito quest'ultimo finalizzato alla "semplificazione dell'azione amministrativa" e con il quale opera la Commissione ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del regolamento adottato con D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13.

Tali adempimenti sono da ritenersi imprescindibili e prioritari attesa la loro incidenza sulle modalità di svolgimento dei lavori in conferenza di servizi definiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Capo IV - articoli dal 14 al 21) recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo", ed in particolare sui tempi fissati dall'articolo 14 ter della stessa legge (commi 3, 4, 6bis e 8), per lo svolgimento e la conclusione del procedimento dei lavori in conferenza di servizi.

Si rappresenta che l'osservanza degli adempimenti sopra riportati, da parte degli ingegneri capo degli uffici del Genio civile, per le attività di rispettiva competenza territoriale nella qualità di relatori e di istruttori delle richieste inoltrate alla Commissione regionale dei lavori pubblici, costituisce obiettivo prioritario di valutazione come meglio definito nelle rispettive schede per la valutazione della performance operativa.

Modalità di rilascio del parere

Alla conclusione della pre-conferenza e della conferenza di servizi, sarà cura del relatore, con il contributo della segreteria della Commissione e degli eventuali correlatori, di predisporre con la massima sollecitudine consentita il parere della Commissione, contenente:

- la relazione finale dell'esame istruttorio condotto nel corso delle riunioni che sarà fornita alla segreteria della Commissione dal relatore (ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio);
- il richiamo ai verbali delle sedute della Commissione redatti dal segretario;
- le dichiarazioni a verbale rese dagli enti intervenuti alla conferenza di servizi ed acquisite dalla segreteria;
- l'elenco dei pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc., resi dagli enti interessati, comunque pervenuti alla segreteria e/o all'ufficio del relatore;
- le determinazioni della Commissione.

Il parere della Commissione, come sopra redatto in triplice copia (una per l'ente richiedente, una per il relatore ed una per l'archivio della segreteria), sarà sottoscritto dal relatore, dagli eventuali correlatori e sarà proposto, tramite la segreteria, alla firma del presidente.

Atteso che nel corso dell'esame del progetto, sia in fase istruttoria che durante le sedute della Commissione, è necessario procedere alla integrazione degli atti progettuali, il relatore avrà cura di riscontrare la rispondenza degli atti definitivi a quelli definitivamente licenziati dalla Commissione.

A tal fine l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile, nella qualità di relatore, avrà cura di apporre negli elaborati progettuali definitivamente licenziati, in duplice copia, apposito visto attestante "la conformità degli elaborati a quelli esaminati dalla Commissione nelle sedute". Una copia del progetto, come sopra vistato, resta agli atti presso l'ufficio del Genio civile, mentre l'altra copia sarà consegnata al R.U.P. unitamente al parere.

Prima della consegna del parere e del progetto vistato, il R.U.P. dovrà fornire alla segreteria della Commissione almeno n. 3 copie digitali su DVD in formato non editabile della versione finale del progetto. Il predetto supporto informatico dovrà essere accompagnato da apposita dichiarazione del R.U.P. attestante la conformità del con-

tenuto agli elaborati finali esaminati ed esitati dalla Commissione.

Il parere della Commissione regionale sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di lavori pubblici e costituisce approvazione in linea tecnica del progetto (commi 3 e 10 dell'articolo 6 del regolamento di cui al D.P.R.S. n. 13/2012).

Il verbale finale o il "parere" della Commissione regionale deve essere pubblicato nel sito informatico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nonché nell'albo pretorio dell'amministrazione di appartenenza del responsabile del procedimento.

Il verbale finale della conferenza di servizi o il "parere" deve riportare le attestazioni del responsabile del procedimento inerenti all'acquisizione della conformità urbanistica dell'opera, dell'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche.

Funzionamento e procedure per i rilascio di pareri sulle "acque pubbliche"

Con il comma 13 - secondo periodo - dell'art. 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, la Commissione rilascia, altresì, i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di opere idrauliche. Per la predetta attività la Commissione regionale è integrata da un dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque.

La materia in argomento, e segnatamente quella relativa alle concessioni di acque pubbliche, è regolamentata dal "Testo unico sulle acque ed impianti elettrici" approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i. il quale, con riguardo a talune fattispecie, impone l'acquisizione di un parere tecnico obbligatorio, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nella Regione siciliana il suddetto parere è stato reso in passato, prima dal C.T.A. presso il Provveditorato OO.PP. di Palermo e, successivamente, dal Comitato tecnico amministrativo regionale (C.T.A.R.) presso l'Assessorato regionale LL.PP., istituito ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i. e soppresso con l'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21.

Di seguito, a titolo esemplificativo, si enumerano le principali fattispecie per cui, ai sensi del "Testo unico sulle acque ed impianti elettrici" approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i., è previsto il parere consultivo da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ora ascrivito alla Commissione regionale dei lavori pubblici ai sensi del comma 13 - secondo periodo - dell'art. 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12:

- art. 6, comma 4 - assimilazione usi diversi;
- art. 7, comma 6 - reiezione "in limine" sulle domande di concessione ritenute inammissibili;
- art. 9 - domande concorrenti;
- art. 10 - concorrenzialità eccezionale;
- art. 12 - modifica progetti per conseguire la più razionale utilizzazione dei corsi d'acqua;
- art. 13, comma 1 - autorizzazione provvisoria all'anticipato inizio delle opere;
- art. 14 - domande sui corsi d'acqua riservati ai sensi del successivo art. 51;
- art. 15, comma 2 - domande di concessione di piccole derivazioni in presenza di opposizioni;
- art. 21 - durata concessione in relazione all'uso prevalente;

- art. 32 - esclusione facoltà di riscatto nel caso di grandi derivazioni riguardanti rilevanti interessi pubblici;
- art. 37, comma 3 - esonero pagamento canone;
- art. 40, commi 3 e 4 - introduzione nel disciplinare di norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata;
- art. 44 - sostituzione di acqua utilizzata per i vari usi con uguale quantitativo;
- art. 45 - sottensione di utenze;
- art. 47 - couso canale derivatore;
- artt. 48 e 55 - revoca provvedimenti concessori;
- art. 49, comma 2 - variazioni non sostanziali;
- art. 51 - riserva per un quadriennio di utilizzare acque pubbliche per garantire importanti servizi pubblici;
- art. 54 - intervento d'ufficio ed in danno nel caso di interruzioni o sospensioni ingiustificate per le grandi derivazioni riguardanti rilevanti interessi pubblici;
- art. 55 - decadenza concessione per vari motivi;
- art. 62 e seguenti - costituzione consorzi obbligatori;
- art. 70 - scioglimento amministrazione consorzi obbligatori;
- artt. 95 e 96 - ricerca acque sotterranee in presenza di opposizioni;
- art. 99 - dichiarazione di pubblica utilità di ricerca o estrazione di acque sotterranee in quanto dirette al soddisfacimento di pubblici generali interessi;
- art. 102 - istituzione aree di riserva a favore dei comuni per le ricerche idriche finalizzate agli usi potabili.

Al fine di attuare le superiori disposizioni e di stabilire adeguate procedure, di seguito vengono indicati gli adempimenti che gli uffici interessati dovranno adottare.

L'ufficio del Genio civile competente per territorio dovrà trasmettere, al competente servizio 12 "Risorse idriche e regime delle acque" del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, la propria relazione tecnica d'istruttoria dell'affare da sottoporre al parere della Commissione, corredata dai relativi atti a supporto, nonché da apposita e circostanziata proposta motivata.

La relazione tecnica d'istruttoria dovrà essere contestualmente trasmessa per posta elettronica alla segreteria della Commissione regionale.

La richiesta di parere, da inoltrare al dirigente generale del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti nella qualità di presidente della Commissione regionale dei lavori pubblici, deve essere formulata dal dirigente preposto al servizio 12 "Risorse idriche e regime delle acque" del medesimo dipartimento e dovrà essere corredata dalla relazione tecnica d'istruttoria dell'ufficio del Genio civile e dai relativi atti a supporto, nonché delle

proprie motivate considerazioni (da trasmettere anche per e-mail alla segreteria della Commissione).

Il relatore per l'affare sottoposto al parere della Commissione è individuato nella persona dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio.

Il dirigente regionale nominato dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità per le finalità e le attività di cui al comma 13 - secondo periodo - dell'art. 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, esprimerà il proprio avviso in sede della apposita adunanza della Commissione regionale dei lavori pubblici ed assumerà la funzione di correlatore.

La Commissione regionale dei lavori pubblici fornirà, direttamente al servizio 12 "Risorse idriche e regime delle acque" del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti di questo Assessorato, il proprio parere consultivo al fine di consentire l'emissione del provvedimento finale da parte del precitato servizio 12.

Attività di consulenza tecnica

Per l'attività di consulenza tecnica di particolare complessità richiesta alla Commissione dagli enti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, partecipa ai lavori della Commissione l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, con funzione di relatore e di istruttore dell'affare.

Per le consulenze di carattere generale richieste alla Commissione dall'Amministrazione regionale, ove ritenuto, partecipano ai lavori della Commissione gli ingegneri capo degli uffici del Genio civile della Regione siciliana.

Eventuali chiarimenti sulle disposizioni impartite potranno essere richiesti direttamente al segretario della Commissione arch. Giovanni Cucchiara all'indirizzo di posta elettronica giovanni.cucchiara@regione.sicilia.it.

La presente sostituisce le circolari assessoriali del 16 gennaio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 4 del 24 gennaio 2003) e del 22 giugno 2010 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010) nonché le precedenti norme di funzionamento interno della Commissione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nella home page del portale del sito internet istituzionale della Regione siciliana e nel sito internet istituzionale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Il Presidente della Regione n.g. di Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità: LOMBARDO

(2012.43.3106)090